

AUTO

**Contratto per l'assicurazione
della responsabilità civile verso terzi
derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, nonché dei rischi
di danni in conseguenza di incendio,
furto o altri eventi speciali
riguardanti i natanti**

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del Contratto

Prima della sottoscrizione del Contratto
leggere attentamente la Nota Informativa

UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione
e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

PAGINA VUOTA

NOTA INFORMATIVA

I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 01/12/2010.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Si informa il contraente che è possibile richiedere, presso i punti vendita e tramite il sito internet [www.ubiassicurazioni.it], il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato relativo ai diversi tipi di natanti, redatto sulla base degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa ed alla formula contrattuale scelta dallo stesso contraente tra quelle offerte dall'impresa.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento Trasparenza.

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione.

Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali

UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12, 20149, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito internet: www.ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d'iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell' Impresa

UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.711.142, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.899.142 a titolo di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità dell'Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 180%.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Garanzia 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE -TITOLO I

La presente garanzia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi l'Impresa a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti dalla navigazione o dalla giacenza a terra o in acqua del natante descritto in contratto; si rinvia in particolare all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione delle condizioni generali ed alla garanzia speciale GS 2 - Giacenza a Terra per una descrizione di maggior dettaglio dell'ambito di estensione della copertura.

In relazione alla presente garanzia l'Impresa adotta la formula tariffaria "Tariffa fissa" (Art. 7 - Forma assicurativa); il premio (determinato in base alle caratteristiche del natante) non sarà soggetto a variazioni in base al verificarsi di sinistri con responsabilità nel corso del periodo di osservazione.

E' possibile per il Contraente acquistare le estensioni di copertura della garanzia relativa all'assicurazione dei rischi della responsabilità civile verso terzi derivante dalla navigazione dei natanti a motore di seguito elencate, in relazione alle quali si rinvia per maggiori dettagli alle Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio), **rispettivamente richiamate**:

- A. Natanti adibiti a scuola guida (condizioni aggiuntive - lett. A);
- B. Danni a cose ed animali di terzi non trasportati (condizioni aggiuntive - lett. B);
- C. Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone (condizioni aggiuntive - lett. C);
- D. Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone (condizioni aggiuntive - lett. D);
- E. Attività idrosportiva - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano (condizioni aggiuntive - lett. E).
- G Estensione limiti di navigazione (condizioni aggiuntive - lett. G).

AVVERTENZA: La garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell'indennizzo. Si richiama in particolare l'attenzione sugli Articoli n° 1- Oggetto dell'assicurazione, 2 - Esclusioni e rivalsa, 2.1 Qualifica di terzi - soggetti esclusi, 3 Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento del rischio, 4 - Limiti della navigazione e 5 Pagamento del premio - effetto della garanzia (Parte I) delle condizioni generali, per i relativi aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Laddove l'Impresa abbia risarcito i danni occorsi a terzi danneggiati, senza poter opporre loro le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione che determinano l'assenza di copertura del sinistro o la riduzione dell'indennizzo dovuto nei confronti dell'assicurato, la stessa eserciterà nei confronti dell'assicurato il diritto di rivalsa

per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi del contratto di assicurazione.

A scopo esemplificativo, le eccezioni non opponibili a terzi sono relative a:

- le esclusioni e limitazioni di cui agli Articoli 1 - Oggetto dell'assicurazione, 2 - Esclusioni e rivalsa, 2.1 Qualifica di terzi - soggetti esclusi (Parte I), nonché
- dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente o dell'assicurato, come disciplinate all'Art. 2 - Esclusioni e rivalsa (Parte I)
- il mancato pagamento del premio, come disciplinato all'art. 5 - Pagamento del premio
- effetto della garanzia (Parte I)
- l'omessa presentazione della denuncia di sinistro;
- eventuali franchigie o scoperti pattuiti;
- l'eccezione di mancata denuncia del vizio della cosa, di cui all'art. 106 del Codice Civile.

L'Impresa eserciterà altresì il proprio diritto di rivalsa in caso di omesso invio della documentazione o atti degli atti giudiziari relativi al sinistro (art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri - Parte I).

Si richiama in particolare l'attenzione sull'Art. 2 - Esclusioni e rivalsa (Parte I) delle condizioni generali, per i relativi aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: la garanzia è valida nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza. Nel caso di assicurazione dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i massimali indicati nel frontespizio di polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

* * *

Il contratto R.C.Natanti può essere stipulato sia nella forma "con tacito rinnovo" alla scadenza sia nella forma con scadenza fissa "senza tacito rinnovo".

Nel caso fosse scelta la forma "con tacito rinnovo", il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'Art. 12 - Rinnovo del contratto – lettera c, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno. In caso di disdetta regolarmente inviata da una delle Parti, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Peraltro, qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso il punto vendita a cui è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso di aumento superiore al tasso di inflazione programmato, l'Impresa rinuncia all'obbligo di disdetta.

Qualora il Contraente non manifesti la propria volontà, ovvero non manifesti per iscritto con raccomandata a.r., fax o telegramma di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto stesso cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del

15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. Nel caso fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo” la garanzia cesserà alla scadenza pattuita (art. 12 Rinnovo del contratto - lettera b), senza necessità di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

AVVERTENZE: L’esercizio della disdetta da parte del Contraente e la comunicazione della mancata accettazione della variazione tariffaria proposta sono soggetti a particolari termini e modalità. Si rinvia agli articoli Art. 6 - Adeguamento del premio ed all’Art. 12 - Rinnovo del contratto nonché alle voci “rateazione” e “durata proroga” della scheda di polizza (mod. UBI Ass. 985 Ed. 01/12/2010) per le informazioni di maggior dettaglio sui termini e sulla modalità per l’esercizio della disdetta, per la comunicazione della mancata accettazione della variazione tariffaria, e sugli effetti che rispettivamente ne conseguono in relazione al rinnovo.

E’ prevista la durata temporanea del contratto nei seguenti casi:

- Per motoscafi e imbarcazioni fino a 50 tonnellate di stazza lorda, di uso privato o adibiti alla navigazione da diporto a motori amovibili; unicamente polizze temporanee della durata di 15 giorni o 4 mesi.
- Per natanti o imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone; unicamente polizze temporanee della durata di 6 mesi.

Garanzia 2 – INCENDIO E FURTO e Garanzia 3 - EVENTI SPECIALI

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato e causati da uno degli eventi oggetto di assicurazione. Si rinvia in particolare all’Art. 15 - Oggetto dell’assicurazione delle condizioni generali (Parte II) per una descrizione di maggior dettaglio dell’ambito di estensione della copertura.

Gli Apparecchi Fonoaudiovisivi sono compresi nell’assicurazione ove l’estensione sia richiamata nel frontespizio di polizza e sia pagato il relativo premio. Si rinvia in particolare all’Art. 15.1 - Estensione della Garanzia agli Apparecchi Fonoaudiovisivi per una descrizione di maggior dettaglio dell’ambito di estensione della copertura.

E’ possibile per il contraente acquistare un’estensione di copertura della garanzia Incendio e Furto, acquistando la Garanzia 3 - Eventi Speciali relativa all’assicurazione dei rischi Eventi Naturali ed Altri Eventi. Si rinvia in particolare all’Art. 21 - Oggetto dell’assicurazione, 21.1 - Eventi Naturali e 21.2 - Altri Eventi delle condizioni generali (Parte II) per una descrizione di maggior dettaglio dell’ambito di estensione della copertura.

Sia per la Garanzia Furto e Incendio che per la Garanzia Eventi Speciale **è possibile acquistare l’estensione territoriale**, laddove analoga estensione sia stata pattuita con riferimento alla Garanzia di Responsabilità Civile. Si rinvia in particolare all’**Art. 11 - Estensione territoriale** (Parte II) per una descrizione di maggior dettaglio dell’ambito dell’estensione della copertura.

AVVERTENZA: La garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento o la riduzione dell'indennizzo. Si richiama in particolare l'attenzione sugli Articoli n° 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, 4 - Aggravamento del rischio, 11- Estensione territoriale, 15.2 - Valore da assicurare, 16 – Esclusioni, 19 - Recuperi e 25 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato delle condizioni generali (Parte II) per i relativi aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: La garanzia è valida nei limiti del valore assicurato indicato nel frontespizio di polizza. Se richiamato nel frontespizio di polizza, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno, con il minimo di € 516, salvo diversa pattuizione riportata nella scheda di polizza. Si richiama in particolare l'attenzione sugli articoli 15.2 - *Valore da assicurare* e 17 - *Scoperto a carico dell'assicurato* (Parte II) per i relativi aspetti di dettaglio.

ESEMPIO: scoperto del 10% del danno, con un minimo di € 516 (franchigia).
Per un danno liquidabile di € 6000, € 600 non vengono liquidati.
Per un danno di € 5000, essendo il 10% (€ 500) inferiore al minimo previsto, non vengono liquidati € 516.

In relazione all'estensione di garanzia Apparecchi Fonoaudiovisivi, la garanzia è valida nei limiti del 15% del valore assicurato del natante, previa applicazione dello scoperto del 10%, con franchigia minima di € 516. Si richiama in particolare l'attenzione sugli articoli 15.1 Estensione della Garanzia agli Apparecchi Fonoaudiovisivi e 15.2 - Valore da assicurare (Parte II) per i relativi aspetti di dettaglio.

Esempio 1: valore NATANTE € 10.000. Limite di indennizzo: € 1500 per annualità.
La compagnia in caso di danno liquidabile per i fono audiovisivi, liquida al massimo € 1500 per annualità, applicando lo scoperto o la franchigia prevista.
In ipotesi di danno pari a Euro 1.000 verranno dunque liquidati Euro 484 (ossia l'ammontare eccedente la franchigia, compreso nel massimale).
In ipotesi di danno pari a Euro 2500: verranno liquidati Euro 1500 (essendo l'ammontare eccedente la franchigia, superiore al limite di indennizzo annuale);

In relazione all'estensione di garanzia Eventi Speciali, la garanzia è valida nei limiti del valore assicurato indicato nel frontespizio di polizza. Se richiamato nel frontespizio di polizza, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con franchigia minima di € 774. Si richiama in particolare l'attenzione sugli articoli 15.1 Estensione della Garanzia agli Apparecchi Fonoaudiovisivi e 22 - *Scoperto a carico dell'assicurato* (Parte II) per i relativi aspetti di dettaglio.

ESEMPIO: scoperto del 10% del danno, con un minimo di € 774 (franchigia).
Per un danno liquidabile di € 8.000, € 800 non vengono liquidati.
Per un danno di €6.000, essendo il 10% (€600) inferiore al minimo previsto, non vengono liquidati €774.

* * *

Le garanzie Incendio e Furto ed Eventi Speciali hanno durata pari ad un anno, salvo diversa pattuizione espressa, e possono essere emesse:

- (a) “con tacito rinnovo” (si rinvia all’**Art. 7 - Rinnovo del contratto, punto a**, Parte II, per maggiori dettagli);
- (b) “senza tacito rinnovo” (si rinvia all’**Art. 7 - Rinnovo del contratto, punto a**, Parte II, per maggiori dettagli), nel qual caso alla scadenza annuale la copertura assicurativa si rinnova automaticamente per una durata pari a un anno, salvo disdetta inviata ai sensi dello stesso articolo.

AVVERTENZE: L’esercizio della disdetta da parte del Contraente è soggetto a particolari termini e modalità. Si rinvia all’**Art. 7 - Rinnovo del contratto** nonché alle voci “rateazione” e “durata proroga” della scheda di polizza (mod. UBI Ass. 985 Ed. 01/12/2010) per le informazioni di maggior dettaglio sui termini e sulla modalità per l’esercizio della disdetta e sugli effetti che ne conseguono in relazione al rinnovo.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Si rinvia all’**Art. 2.1 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi**, delle condizioni generali, Parte II, per l’individuazione dei soggetti esclusi dall’assicurazione dei rischi della responsabilità civile verso terzi derivante dalla navigazione dei natanti a motore.

5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Si rinvia all’Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento del rischio (Parte I) ed all’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (Parte II) delle condizioni generali per i maggiori dettagli relativi alle conseguenze derivanti dalla violazione dei predetti obblighi.

Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.). Si rinvia all’Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento del rischio (Parte I) ed all’Art. 4 - Aggravamento del rischio (Parte II) delle condizioni generali per i maggiori dettagli relativi alle conseguenze derivanti dalla violazione dei predetti obblighi.

6. Premi

Il premio netto è comprensivo del compenso provvigionale previsto per l’intermediario. L’aliquota provvigionale e l’importo trattenuto dall’intermediario per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, sono riportati sul preventivo e sulla polizza (calcolati in rapporto al premio annuo comprensivo di Imposte e dell’aliquota per il Servizio Sanitario Nazionale).

Il premio viene pagato annualmente in via anticipata, salvo il caso di polizze di durata temporanea. E’ inoltre concessa la facoltà di frazionare il pagamento del premio in rate semestrali; in questo caso è previsto un aumento del premio imponibile annuo pari al 3%.

Il pagamento del premio a favore di UBI Assicurazioni può essere effettuato a mezzo bonifico o assegno bancario.

Il premio, con esclusivo riferimento alla garanzia n. 1 (Responsabilità civile verso terzi), viene calcolato sulla base della cilindrata del motore, o dei motori, del natante assicurato.

Si rinvia all'Art. 5 - *Pagamento del premio - effetto della garanzia* (Parte I) ed all'Art. 2 - *Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie* (Parte II) delle condizioni generali per i maggiori dettagli.

AVVERTENZA: è previsto il rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle aliquote per il Servizio Sanitario Nazionale e delle Imposte), nel caso di trasferimento di proprietà del natante.

Il diritto al rimborso del premio prevede la consegna da parte dell'Assicurato della documentazione comprovante il trasferimento di proprietà, nonché di contrassegno e certificato di polizza. Si rinvia all'Art. 8 - *Trasferimento della proprietà del natante* (Parte I) per maggiori dettagli.

7. Informativa in corso di contratto

L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto (anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga e indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la stessa Impresa) contenente le informazioni riferite alla scadenza del contratto, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni del premio di rinnovo. Tale obbligo nei confronti del Contraente (assolto dalla Compagnia senza l'aggravio di alcun onere aggiuntivo) sussiste per la sola garanzia obbligatoria relativa all'assicurazione dei rischi della responsabilità civile verso terzi derivante dalla navigazione dei natanti a motore (Art. 6 - *Adeguamento del premio*, Parte I).

Unitamente alla comunicazione viene trasmessa l'attestazione sullo stato del rischio.

8. Attestazione dello stato del rischio

L'Impresa trasmette al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestato sullo stato del rischio, in forma scritta. La medesima attestazione è inviata qualora il periodo di osservazione risulti concluso, e in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del natante, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del natante qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'articolo 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni.

AVVERTENZA: la validità dell'attestazione è di 5 anni dalla data di scadenza del contratto assicurativo cui si riferisce, indicata sullo stesso documento.

9. Recesso

Nel caso fosse scelta la forma “con tacito rinnovo”, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'articolo “Rinnovo del contratto” delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Peraltro, qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso **presso il punto vendita** a cui è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso in cui il Contraente non accetti il nuovo premio il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del giorno di scadenza.

Avendo l'impresa rinunciato all'obbligo di disdetta in caso di aumento del premio superiore al tasso di inflazione, nel caso in cui il Contraente non manifesti la propria volontà ovvero manifesti di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Nel caso fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo”, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

11. Regime fiscale

I premi imponibili di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge:

Garanzia Responsabilità civile verso terzi:

aliquota contributo al S.S.N. 10,5%

aliquota Imposte 12,5%

Altre garanzie presenti: aliquota imposte 13,5%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e l'adempimento degli obblighi di cui all'**art. 23** (Parte II) delle condizioni generali, con riferimento alle garanzie 2 (Incendio e Furto) e 3 (Eventi Speciali).

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Su richiesta di una delle parti, la liquidazione dei danni relativi alle garanzie 2 (Incendio e Furto) e 3 (Eventi Speciali) potrà avvenire tramite periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato, i quali in caso di disaccordo potranno nominarne un terzo. In tal caso ciascuna parte sosterrà le spese del proprio perito e quelle del terzo perito nella misura del cinquanta per cento.

Per i dettagli si richiama l'attenzione sull'Art. 23 (Parte II).

AVVERTENZA: Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'Art. 27 (Parte II), è eseguito entro trenta giorni dalla data della liquidazione. L'Impresa ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, in caso di sinistri che hanno interessato le garanzie INCENDIO E FURTO ed EVENTI SPECIALI, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria (Art. 28 Parte II).

L'elenco completo dei centri liquidativi di UBI Assicurazioni S.p.A. è consultabile nel sito www.ubiassicurazioni.it, alla voce "chi siamo", "rete liquidativa".

13. Sinistri da navigazione con controparti estere

Si richiama l'attenzione sull' Art. 10.3 delle Condizioni, per i dettagli.

Punto a) – danni subiti in Italia:

- in caso di sinistro, avvenuto in acque italiane, provocato da un natante immatricolato all'estero, il danneggiato ha diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro, anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il natante che ha causato il sinistro secondo la procedura di cui agli artt. 144 ss. del Codice delle Assicurazioni;
- nel caso di sinistri che coinvolgono natanti immatricolati in Austria, Germania e Slovenia e dotati del certificato internazionale di assicurazione di cui all'art. 125, comma 2, lett. b) del Codice delle Assicurazioni, il danneggiato ha diritto di richiedere il risarcimento dei soli danni alla persona all'Ufficio Centrale Italiano;
- in caso di sinistro che coinvolga un natante non identificato, immatricolato all'estero e non assicurato, oppure immatricolato all'estero e assicurato da una compagnia che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento e che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o successivamente, la richiesta di risarcimento può essere rivolta all'impresa designata dall'ISVAP competente per territorio e contestualmente alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. (CONSAP).

Punto b) – danni subiti all'estero:

- in caso di incidente all'estero provocato da un natante immatricolato all'estero, la richiesta di risarcimento va inviata al proprietario del natante estero.

14. Accesso agli atti

L'accesso agli atti dell'Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta a UBI Assicurazioni S.p.A. (alla Direzione, all'Unità Liquidativa competente, oppure all'intermediario) a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

La richiesta deve contenere gli estremi dell'atto oggetto della richiesta.

Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.

La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta, nei seguenti termini:

- 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.

Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarita' o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l'Impresa comunica l'eventuale rifiuto o la limitazione all'accesso, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non puo' essere in tutto o in parte esercitato.

(Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestonaria, dandone contestuale informazione al richiedente.)

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Impresa ed indirizzati a:

UBI Assicurazioni S.p.A.
Servizio Antifrode e Reclami
P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano
Fax 02 49980492
e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Potranno essere presentati direttamente a:

ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

il nuovo reclamo dovrà contenere:

nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

GLOSSARIO

La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo NATANTI, che il contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo.

Si avvertono tuttavia il Contraente e l'Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il contratto di assicurazione.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;

COLPA GRAVE: colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi

CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione;

CONTRATTO: l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale

CU: Classe di conversione universale – Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 e provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia;

DOLO: azione con volontà e coscienza delle conseguenze dell'azione od omissione

ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

FASCICOLO INFORMATIVO: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario.

FRANCHIGIA: ammontare del danno, stabilito contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANZIA: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. responsabilità civile verso terzi, incendio e furto, eventi speciali...).

GESTIONE GIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza in fase di azione giudiziaria

GESTIONE STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria

IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A..

INDENNIZZO: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LIQUIDAZIONE: pagamento all'Assicurato prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

MASSIMALE: l'esborso massimo garantito dall'impresa in caso di sinistro

NATANTE: motore marino, motoscafo od imbarcazione da diporto avente lunghezza "fuori tutto" compresa tra metri 7,50 e metri 24.

PARTI: il Contraente e l'Impresa

NOTA INFORMATIVA: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

PREMIO: corrispettivo dovuto dal Contraente all'impresa per la cessione del rischio;

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

PROPRIETARIO: l'intestatario P.R.A., ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà per ciclomotori o quadri cicli leggeri (compreso il coniuge in comunione dei beni).

RECESSO (o diritto di ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.


REGOLAMENTO TRASPARENZA: Il Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA' DI ASSICURAZIONE: Vedi "Impresa".

UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Il rappresentante legale
Dott. Benoit Paul Fontaine



POLIZZA NATANTE

Sommario

PARTE I

Definizioni	pag.	2 di 25
Condizioni di Assicurazione	pag.	6 di 25
Garanzia 1 – Responsabilità Civile verso Terzi	pag.	7 di 25

PARTE II

Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale	pag.	18 di 25
Garanzia 2 - Incendio e Furto	pag.	20 di 25
Garanzia 3 - Eventi Speciali	pag.	22 di 25
Norme che regolano i sinistri	pag.	23 di 25

PARTE I

Definizioni

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al natante costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fono audiovisivi.

Accessorio non di serie: installazione stabilmente fissata al natante successivamente all'acquisto dello stesso;

Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio, con aumento delle probabilità del danno su cui è calcolato il premio.

Alienazione del natante: vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della navigazione del natante.

Apparecchi fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al natante.

Assicurato: il soggetto nel cui interesse si stipula l'assicurazione.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

Attestazione sullo stato del rischio: documento rilasciato dall'Impresa, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

Atto Vandalico: atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Azione del fulmine: l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Classe di merito CU: E' la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n.4 del 9 agosto 2006 e Provvedimento n.2590 dell'8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia.

Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Colpa grave: colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Degrado: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul natante danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del natante al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro: comunicazione scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il natante assicurato e che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.

Dolo: azione con volontà e coscienza delle conseguenze dell'azione od omissione

Eurotax Natanti: bollettino periodico pubblicato dalla Sanguinetti Editore per la determinazione del valore dei natanti nuovi od usati. Tale pubblicazione si articola in "Eurotax Giallo" e "Eurotax Blu".

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.

F.G.V.S. – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: provvede alla corresponsione dell'indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento dell'incidente o che vi vengano poste successivamente.

Franchigia: l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Furto: la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gestione giudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza in fase di azione giudiziaria

Gestione stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria

IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A.

Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo: l'importo dovuto all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di polizza.

Massimale: l'esborso massimo garantito dall'impresa in caso di sinistro

Natanti: motore marino, motoscafo od imbarcazione da diporto avente lunghezza "fuori tutto" compresa tra metri 7,50 e metri 24.

Optional: l'installazione stabilmente fissata al natante fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Parti: il Contraente e l'Impresa

Perdita Totale: il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale e il furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l'80% del valore commerciale.

Periodo di osservazione: periodo valido ai fini della corretta osservazione dei sinistri nel periodo di copertura, il "Primo periodo" inizia dal giorno della decorrenza di polizza e termina due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, i "periodi successivi" hanno durata di dodici mesi e decorrono alla scadenza del periodo precedente.

Pirateria: assalto e saccheggio di un'unità da diporto, ovvero esercizio di violenza sulle persone a bordo (art. 1135 Codice della Navigazione).

Polizza: contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrassegno e dalle condizioni di assicurazione che provano e disciplinano l'assicurazione.

Premio: l'importo complessivamente dovuto dal Contraente, determinato in funzione dei dati del contraente, del natante e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

Prezzo d'Acquisto: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.

Proprietario: colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà, compreso il coniuge in comunione dei beni.

Rapina: la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Richiesta danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge, art. 148 (procedura di risarcimento) del D. Lgs 7/9/2005 n. 209.

Risarcimento: l'importo dovuto da UBI Assicurazioni al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: l'esercizio del diritto che UBI Assicurazioni ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Scoperto: l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata: l'importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Surrogazione: il diritto che UBI Assicurazioni ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Terzi: persone fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione;

Valore a Nuovo: il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del natante, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.

Valore Commerciale: quotazione riportata dalla rivista specializzata "Eurotax Natanti", in assenza, la quotazione media del mercato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Garanzia 1 - Responsabilità civile verso terzi derivante dalla navigazione dei natanti a motore - Titolo I

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio di polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicoli con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del codice di navigazione (art. 1120 codice navale).

Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 144 del C.d.A., l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.

Art. 2.1 – Qualifica di terzi – Soggetti esclusi

L'assicurazione non comprende i danni subiti alle cose ed alla persona del conducente del natante responsabile del sinistro, inoltre, l'assicurazione non comprende i danni alle cose

subiti dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- c) qualora l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 144 del C.d.A.

Art. 4 - Limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Art. 5 - Pagamento del premio - effetto della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare il certificato e il contrassegno di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio e la data del pagamento.

Art. 6 - Adeguamento del premio

L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga, contenente le informazioni riferite alla scadenza del contratto, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni del rinnovo riferite alla garanzia obbligatoria.

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, mette a

disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso il punto vendita al quale è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso di aumento superiore al tasso di inflazione programmato, l'Impresa rinuncia all'obbligo di disdetta.

Nel caso il Contraente non manifesti la propria volontà, ovvero non manifesti per iscritto con raccomandata a.r., fax o telegramma di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza; salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Nel caso fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo”, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di disdetta (art. 12 Rinnovo del contratto - lettera b), e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 7 – Forma assicurativa

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nella scheda di polizza (mod. UBI Ass. 985 – Ed. 01/12/2010).

Art. 8 - Trasferimento della proprietà del natante

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante, o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato e del contrassegno, il Contraente può chiedere alternativamente:

- a) la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- b) **che il contratto sia reso valido per altro natante di sua proprietà**; qualora ciò comporti una variazione di premio, l'Impresa rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo natante, procedendo al conguaglio del premio per l'annualità in corso, determinato sulla base della tariffa vigente del contratto oggetto di sostituzione. In caso di pluralità di intestatari del natante alienato o consegnato in conto vendita, il Contraente ha facoltà di richiedere che il relativo contratto in corso con l'Impresa sia reso valido per altro natante intestato a uno soltanto di essi.
- c) **la cessione del contratto di assicurazione**; eseguito il trasferimento di proprietà è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del natante, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita del natante stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all'Impresa anche il certificato e il contrassegno.

Art. 9- Attestazione dello stato di rischio

9.1 – RILASCIO

Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stato stipulato il contratto, l'Impresa, inoltra al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l'attestazione sullo stato del rischio con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione, unitamente alla comunicazione prevista all'art. 6 –comma primo. In caso di richiesta del Contraente, per il rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio, effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 134 – comma 1-bis del Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l'attestato sullo stato del rischio relativo all'ultima scadenza contrattuale conclusasi, con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

9.2 - RILASCIO DEI DUPLICATI

Nel caso in cui l'attestazione sullo stato del rischio non sia pervenuta al Contraente, ovvero di deterioramento o smarrimento della stessa, l'Impresa, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente, ne rilascia un duplicato.

Analoga procedura verrà applicata dall'Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da:

- **proprietario diverso dal Contraente;**
- **usufruttuario;**
- **acquirente con patto di riservato dominio;**
- **locatario in caso di locazione finanziaria.**

Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

9.3 - CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

L'attestazione contiene:

- a. la denominazione dell'Impresa di assicurazione;**
- b. il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se si tratta di Contraente persona giuridica;**
- c. il numero del contratto di assicurazione;**
- d. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;**

- e. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- f. l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
- g. gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- h. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva riferita all'Impresa e la corrispondente classe di conversione universale (CU) nel caso il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i. i dati del natante per la cui navigazione il contratto è stipulato ovvero, quando questo non sia prescritto, i dati identificativi del telaio o del motore del natante assicurato;
- l. la firma dell'assicuratore.

Il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto con altra Impresa, consegna l'attestazione sullo stato del rischio. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

9.4 - L'IMPRESA NON RILASCIA L'ATTESTAZIONE NEL CASO DI:

- a) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- b) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- c) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
- d) cessione del contratto per alienazione del natante assicurato.

Con periodo di osservazione concluso, per il punto d) l'Impresa invia al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio, nelle modalità previste al punto 9.1.

Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Art. 10.1 – Obbligo della denuncia in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;

- b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.

Art. 10.2 – Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, a norma dell'art. 1915 C.C.

Art. 10.3 - Sinistri da navigazione con controparti estere

a) risarcimento dei danni subiti in Italia

In caso di sinistro, avvenuto in acque italiane, provocato da un natante immatricolato all'estero, il danneggiato ha diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro, anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il natante che ha causato il sinistro secondo la procedura di cui agli artt. 144 ss. del Codice delle Assicurazioni.

Nel caso di sinistri che coinvolgono natanti immatricolati in Austria, Germania e Slovenia e dotati del certificato internazionale di assicurazione di cui all'art. 125, comma 2, lett. b) del Codice delle Assicurazioni, il danneggiato ha diritto di richiedere il risarcimento dei soli danni alla persona all'Ufficio Centrale Italiano. Per richiedere il risarcimento dei danni subiti, inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando i dati rilevanti, quali:

- nazionalità, caratteristiche tecniche e targa del natante estero;
- tipo (unità da diporto a motore, imbarcazione, unità da diporto a vela con motore ausiliario, ecc.);
- marca e modello;
- cognome, nome e indirizzo del proprietario del natante estero;
- cognome, nome e indirizzo del conducente del natante estero;
- nome della compagnia di assicurazione del natante estero;
- estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo il sinistro (Capitaneria di Porto, Carabinieri, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località;
- descrizione del sinistro.

In caso di sinistro che coinvolga un natante non identificato, immatricolato all'estero e non assicurato, oppure immatricolato all'estero e assicurato da una compagnia che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento e che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o successivamente, la richiesta di risarcimento (commisurato alle previsioni di cui all'art. 283 ss. del Codice delle Assicurazioni) può essere rivolta all'impresa designata dall'ISVAP competente per

territorio, attualmente individuata secondo il provvedimento n. 2496/2006, e contestualmente alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. (CONSAP) - via Yser, 14 - 00198 - ROMA - www.consap.it, alla stregua dell'art. 287 del Codice delle Assicurazioni.

b) risarcimento dei danni subiti all'estero

In caso di incidente all'estero provocato da un natante immatricolato all'estero, la richiesta di risarcimento va inviata al proprietario del natante estero. È probabile che lo Stato estero disponga di procedure simili a quella di azione diretta contro l'assicuratore e di risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di sinistro avvenuto con natante non identificato o non assicurato.

Art. 11 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

Art. 12 - Rinnovo del contratto

a) Tacito rinnovo

Salvo quanto previsto all'art. 6, ed in mancanza di disdetta inviata nelle modalità indicate nel successivo punto c), **il contratto se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari a un anno e così successivamente.**

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

b) Senza tacito rinnovo

In deroga all'art. 12 "Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

c) Obbligo di disdetta

E' obbligo inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto, qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie non superiori al tasso d'inflazione programmato. In caso di formale disdetta di una delle Parti, il contratto cessa dalle ore 24,00 del giorno di scadenza e **non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.**

L'Impresa, in caso di disdetta, effettua sempre l'invio della comunicazione almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per il furto del Natante

In caso di furto / rapina del natante, il Contraente deve darne comunicazione scritta all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità. Il contratto di assicurazione non potrà essere sostituito o sospeso e la parte di premio residua non sarà rimborsata. Il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso

Art. 14 - Sospensione del contratto

Non è ammessa la sospensione del contratto.

Art. 15 - Foro competente

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 16 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 18 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio)

Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo comma, 8 e 17, nonchè, per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del C.d.A.

A. Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B. Danni a cose ed animali di terzi non trasportati

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sè dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive C. o D.

C. Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto**: sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 105 per ogni persona danneggiata.

D. Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

1. Danni a cose ed animali di terzi

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di € 78 per ogni sinistro.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2. Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati,

esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto;

sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 105 per ogni persona danneggiata.

E. Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o deltaplano.

F. Tariffa Fissa

La forma assicurativa "tariffa fissa", è determinata sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, senza variazioni di premio in presenza o in assenza di sinistri accaduti nel periodo di osservazione.

G. Estensione limiti di navigazione

Fermo quanto previsto nell'art. 4) i limiti di navigazione vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

Garanzie Speciali

GS 1 - Ricorso Terzi (valida in presenza della garanzia Incendio)

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti, sino alla concorrenza di € 260.000, provocate a cose di terzi dall'incendio del natante quando lo stesso non si trovi in navigazione.

Sono comunque esclusi:

- a. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario del Natante.
- b. i soggetti di cui all'art. 2.1 "Qualifica di terzi – Soggetti Esclusi.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell'Impresa

GS 2 – Giacenza a Terra (sempre valida con garanzia di Responsabilità Civile)

L'impresa, sino alla concorrenza dei massimali di Responsabilità Civile indicati nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi dal natante quando lo stesso si trovi in giacenza a terra nonché per operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma:

Sono comunque esclusi:

- a. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario del Natante.
- c. i soggetti di cui all'art. 2.1 "Qualifica di terzi – Soggetti Esclusi;
- d. i danni al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e il trasporto del natante sulla terraferma;
- e. a tutti coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e trasporto del natante sulla terraferma;

PARTE II

Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale

(Esclusa la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi)

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonchè l'annullamento del contratto, ai sensi degli artt 1892,1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero (compreso il caso di cessazione di Rischio a seguito di Sinistro), anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. I Premi devono essere pagati all'Intermediario (o ufficio, o sportello bancario) alla quale è assegnato il contratto, oppure alla Direzione dell'Impresa.

Art. 3 - Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di Polizza, con condizioni di Premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo Premio almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di contratto comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del C.C.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonchè la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa, con preavviso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 7 - Rinnovo del contratto

a) Tacito rinnovo

Salvo quanto previsto all'art. 3, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

b) Senza tacito rinnovo

A deroga dell'art. 7 "Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione del Natante

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del Natante identificato nel contratto:

a. seguita da sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo Natante; dal momento dell'alienazione l'Assicurazione non è più valida per il Natante alienato e diviene valida per il nuovo Natante dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo;

b. non seguita da sostituzione con altro, il Contraente deve darne comunicazione immediata all'Impresa; in caso di mancata comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. L'Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non avrà sottoscritto l'appendice di cessione del contratto a suo nome, l'Assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'eventuale sottoscrizione della suddetta appendice ed il contratto, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.

L'Impresa, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, vale quanto previsto dagli artt. 1897, 1898 del C.C.

Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente

Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi all'Impresa, la quale, nei trenta giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza, con preavviso di quindici giorni, mettendo a disposizione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre Polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione. L'Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 11 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in caso di Sinistro avvenuto:

nel mare Mediterraneo entro gli stretti e in tutte le acque interne dei Paesi europei. E' estesa, qualora analoga estensione sia stata pattuita per l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro competente - Reclami

13.1 - Foro competente

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

13.2 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale,21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

GARANZIA 2 - INCENDIO E FURTO

Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Natante assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro

ne forma la normale dotazione nonchè gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:

- a. Incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- b. Furto (consumato o tentato), Rapina e Pirateria, compresi i danni arrecati al Natante nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Natante stesso.

Sono altresì compresi i danni subiti dal natante assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.

15.1 - Estensione della Garanzia agli Apparecchi Fonoaudiovisivi

(Semprechè risulti richiamata in Polizza tale estensione, e pagato il relativo Premio)

Sono compresi nell'Assicurazione gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, purchè stabilmente fissati al Natante assicurato ed indicati in Polizza. In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del valore commerciale degli apparecchi sopraddetti, con un limite di Indennizzo pari al 15% per ogni annualità assicurativa della somma assicurata (o del valore commerciale se inferiore) per il Natante.

15.2 - Valore da assicurare

Il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle pubblicazioni Eurotax Nautica; per natanti di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax Nautica "giallo", mentre per natanti usati si farà riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax Nautica "giallo" ed Eurotax Nautica "blu". In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, Optional, Apparecchi Fonoaudiovisivi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.

Art. 15.3 - Adeguamento del valore assicurato

In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, l'Impresa, con le modalità previste al precedente art. 15.2, si impegna ad adeguare il valore del natante assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 3.

Art. 16 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c. i danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del natante assicurato;
- d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonchè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e. il Furto e i danni derivati dal Furto di apparecchi Fonoaudiovisivi se non avvenuti congiuntamente al Furto del natante stesso;
- f. i danni causati dagli eventi coperti dalla Garanzia 3 – Eventi Speciali.

Art. 17 - Scoperto a carico dell'Assicurato

Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Pirateria, l'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

NATANTI

10% con il minimo di € 516

Art. 18 - Deroga allo Scoperto

Se in Polizza risulta richiamata la presente deroga, la garanzia sarà prestata senza alcuno Scoperto.

Art. 19 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del Natante rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l'Assicurato e l'Impresa secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo cos' ottenuto verrà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'Indennizzo precedentemente pagato.

GARANZIA 3 - EVENTI SPECIALI

Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'Art. 16 lettera b) e f), l'Assicurazione si intende estesa a:

21.1 - Eventi naturali

L'Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dal Natante identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional, stabilmente fissati - in conseguenza di: grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, e sempre ch  la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralit  di enti, compresi i Natanti, siano essi assicurati o meno.

Art. 21.2 - Altri eventi

L'Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dal Natante identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional stabilmente fissati - a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere.

Art. 22 - Scoperto a carico dell'Assicurato

L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

NATANTE

10% con il minimo di €774

Norme che regolano i sinistri

CONCERNENTI LE GARANZIE 2 - 3

Art. 23 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.c.;
- b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.c.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, a norma dell'art. 1915 C.c.

L'Assicurato deve inoltre:

- c. in caso di Furto, Rapina, Pirateria, Incendio od Esplosione non accidentale, nonché degli eventi previsti al punto 21.2, farne immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrare copia alla Direzione dell'impresa;
- d. astenersi dall'effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed urgenti necessarie al natante, senza preventivo consenso da parte dell'Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia del Sinistro;
- e. in caso di Sinistro che interessi la Garanzia Speciale GS1 - Ricorso terzi, fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all'acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
- f. in caso di Furto totale, rapina e pirateria senza recupero del natante, produrre denuncia alle Autorità; certificato attestante l'iscrizione al RID, se prevista, perdita di possesso, nonché procura a vendere ovvero radiare e demolire il natante che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione. Su richiesta dell'Impresa, produrre il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria o documento di mancato ritrovamento rilasciato dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- g. in caso di furto totale, rapina e pirateria con recupero, denuncia di ritrovamento rilasciata dall'Autorità e fattura di acquisto delle parti rimpiazzate;
- h. in caso di furto parziale, o da eventi sociopolitici, denuncia alle Autorità e fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Art. 24 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l'Assicurato e l'Impresa, ovvero, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato stessi. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:

- a. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonchè verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 23;
- b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonchè di violazione di patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 25 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato

In caso di Sinistro - escluso l'incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all'Impresa stessa.

Art. 26 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno viene determinato dalla differenza fra il valore che il Natante le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alla media tra le quotazioni di Eurotax Nautica "giallo" ed Eurotax Nautica "Blù", o in assenza, riportate sulle rubriche di settore, comunque, al netto del valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

Qualora il Sinistro avvenga:

- a. in caso di perdita totale** - entro **6** mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d'acquisto, oppure al valore di listino riportato su Eurotax Nautica "giallo", o in assenza sulle rubriche di settore;
- b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per le batterie)**- entro **un anno** dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata non risulti inferiore al valore commerciale al momento del sinistro. Si considera Perdita Totale del Natante anche il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile del relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate al Natante in occasione della riparazione.

In ogni caso se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Natante aveva al momento del Sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile). Nella determinazione dell'ammontare del

danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 27 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Natante danneggiato, nonché di sostituire il Natante stesso o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Natante dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 28 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'Art. 27, è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, sempre ch  l'Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione del Natante, la documentazione di cui all'Art. 23. L'Impresa ha facolt , prima di pagare l'Indennizzo, in caso di sinistri che hanno interessato le garanzie INCENDIO E FURTO ed EVENTI SPECIALI, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA



UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. - 20149 Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - tel. 02.49980.1 - Fax 02.49980.498 - Capitale Sociale €32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).